



Direzione per la didattica e l'orientamento
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci



Erasmus+

**PROGRAMMA ERASMUS+ BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ TIROCINIO "EXTRA UE" – TERZO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI 54 BORSE PER ESPERIENZE DI
TIROCINIO IN PAESI EXTRA UE**

LA PRORETTRICE DELEGATA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

- VISTE** le leggi sull'istruzione universitaria e in particolare la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione delle Università anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 696 del 13.06.2014 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento carriere amministrative studenti, emanato con D.R. n. 1330 del 28.12.2020 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti, emanato con D.R. n. 785 dell'1.7.2014 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
- VISTA** la Guida al Programma 2024 che regola la mobilità degli studenti delle istituzioni di istruzione superiore aderenti al Programma Erasmus+;
- VISTE** le Disposizioni nazionali allegata alla Guida al Programma 2024 per il Settore Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il Decreto Lgs. n. 101 del 10.8.2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo;
- VISTE** le linee guida per il riconoscimento delle attività formative all'estero, approvate dagli organi collegiali di questa Università nel mese di giugno 2025;
- VISTA** l'attribuzione all'Università degli Studi di Cagliari dell'Erasmus Charter for Higher Education, da parte della Commissione europea per il periodo 2021-2027, che



- costituisce presupposto per concorrere ai finanziamenti comunitari nell'ambito del Programma Erasmus+;
- VISTA** la Convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000220594, trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e sottoscritta da questa Università, atta a disciplinare, fra le altre attività, le modalità di partecipazione degli studenti di questa Università all'azione Erasmus+ Studio extra UE del Programma per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** l'allegato n. 1 della suddetta convenzione con cui l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha attribuito all'Università degli Studi di Cagliari i fondi Azione Chiave 1 (KA1) Call 2024 per il Progetto n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000220594 compresi i € 402.000,00 da destinare all'azione Erasmus+ Extra UE;
- VISTE** le disposizioni nazionali allegare alla Guida al Programma 2024 - Settore Istruzione Superiore - con cui si è modulato l'importo della borsa di mobilità degli studenti Erasmus+ e si è stabilito che gli studenti con minori opportunità in mobilità devono ricevere l'integrazione della borsa riferita alle minori opportunità di € 250/mese;
- VISTA** la delibera del 30.01.2025 con cui il Consiglio d'Amministrazione di questa Università ha approvato il piano per la mobilità internazionale per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026 e ha messo a concorso, nell'ambito del progetto n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000220594, n. 200 borse di mobilità (100 per studio e 100 per traineeship) della tipologia ERASMUS+ EXTRA UE, a beneficio di altrettanti iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo ciclo offerti da questa Università, per effettuare esperienze di studio e stage in istituzioni e imprese extraeuropee nei Partner Countries;
- VISTO** il Decreto Rettorale, n. rep. 1796 del 15.11.2024, con cui si è indetta la prima selezione pubblica per l'assegnazione di **100** borse di mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE for traineeship**, di lunga durata, per l'a.a. 2024/2025 finalizzate all'acquisizione di crediti formativi a seguito dello svolgimento in un paese extraeuropeo di un'esperienza di tirocinio curriculare;
- VISTO** Il Decreto Rettorale, n. rep. 546 del 18.06.2025, con cui si è emanato un secondo avviso di selezione per l'attribuzione delle **84** borse di mobilità ERASMUS+ EXTRA UE for traineeship rimaste ancora disponibili;
- CONSIDERATO** che, al termine della seconda procedura concorsuale prevista dal suindicato DR n. 546/2025, sono stati assegnati in totale **30** soggiorni ERASMUS+ EXTRA UE for traineeship con altrettante borse di mobilità e valutato che il dato delle borse assegnate tra prima e seconda selezione (**46 su 100**) risulta essere del tutto insufficiente al fine di realizzare le attività di mobilità così come previste dalla convenzione sottoscritta da questa Università con l'Agenzia Nazionale Erasmus per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026;
- CONSIDERATA** la inderogabile necessità di dare piena e integrale attuazione al piano per la mobilità internazionale degli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026 mediante la predisposizione di un terzo avviso di selezione che consenta di attribuire tutte le **54** borse ancora disponibili per la mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE**, riservandole a coloro



	che intendono recarsi all'estero, nel corso dell'anno accademico 2025/2026, per svolgere periodi di tirocinio formativo a fini didattici, attività di ricerca che costituiscono formazione professionale o per la preparazione di tesi professionalizzanti;
ACCERTATA	la disponibilità di fondi, d'importo non superiore a € 402.000,00 , nel budget autorizzatorio 2025 - unità di conto per progetti di didattica – UA 00.01.06 – COAN: A.06.01.01.01.03.01 - Borse per mobilità internazionale – Progetto: DIDALTRO_CTC_ERASMUSPLUS_KA131_2024 ;
VISTO	il D.R. n. 427 del 7.05.2021 con cui la Prof.ssa Alessandra Carucci, Professore ordinario di ruolo, è nominata Prorettore delegato per l'internazionalizzazione nel sessennio 2021/2027, con potere di firma per il coordinamento delle attività di Ateneo volte al perseguimento degli obiettivi in materia di internazionalizzazione;
VALUTATO	ogni altro motivo di opportunità e urgenza;

DECRETA

ART. 1 – FINALITÀ

È indetta una selezione pubblica per l'assegnazione di **54 borse di mobilità ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP**, di lunga durata, finalizzate all'acquisizione di crediti formativi a seguito dello svolgimento in un paese extraeuropeo di un'esperienza di tirocinio curriculare.

Con il tirocinio curriculare si ha la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio formativo a fini didattici con riconoscimento di crediti presso sedi universitarie e istituzioni straniere. Le attività svolte nell'ambito di un tirocinio curriculare devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio frequentato e con i risultati di apprendimento attesi. **Non sono ammessi i tirocini extra curricolari svolti in qualità di neolaureato/a.**

Gli/le assegnatari/e della borsa **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** dovranno soggiornare all'estero per un periodo minimo di 60 giorni continuativi e fino a un massimo di 6 mesi. La durata del soggiorno è correlata al numero dei crediti ECTS da acquisire così come definiti nel Learning Agreement. Il periodo di fruizione, inoltre, deve essere quello prescritto nel presente avviso e non può essere in alcun modo modificato unilateralmente dai borsisti.

Le esperienze di formazione **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** potranno essere effettuate presso istituzioni extraeuropee individuate in totale autonomia dallo/a studente con il supporto di un docente promotore Erasmus del corso di studio di appartenenza. Tale programma non prevede infatti una lista di destinazioni stabilite a priori, ma le destinazioni possono essere liberamente scelte dallo/a studente, dopo avere ottenuto parere favorevole da parte del docente referente della mobilità internazionale nell'ambito del proprio corso di studio.

Le sedi di destinazione devono comunque essere **Istituzioni di Istruzione Superiore e imprese/enti extraeuropei**, situate nel territorio dei Paesi terzi non associati al Programma Erasmus+. L'elenco dei Paesi terzi è visionabile al seguente link: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries>. Per questioni di sicurezza sono momentaneamente sospese le mobilità verso Israele, Libano, Palestina, Russia e Ucraina.



Gli studenti stranieri temporaneamente residenti in Italia e regolarmente iscritti presso la nostra Università, sono eleggibili per le mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE**, ma non potranno recarsi per effettuare l'esperienza presso le Università del loro Paese di origine di cui possiedono la cittadinanza.

Si precisa che per tutta la durata del soggiorno all'estero lo/la studente dovrà risultare iscritto/a presso l'Università degli Studi di Cagliari e potrà conseguire il titolo di studio finale soltanto dopo aver concluso il periodo ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP all'estero.

Si ricorda, inoltre, che la priorità nell'assegnazione delle borse ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP verrà comunque riconosciuta ai candidati che non hanno mai beneficiato di contributi pubblici per la mobilità (Erasmus e/o Globus).

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le borse di mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE** di **lunga durata** consentiranno di realizzare le attività formative nelle Università e nelle Istituzioni straniere, situate nel territorio extra-UE, che sono state individuate dai selezionati come le più idonee a garantire una formazione particolarmente qualificata e a consentire l'acquisizione di tecniche e metodologie ad alta professionalità.

Il tirocinio **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP di LUNGA DURATA** deve essere svolto in presenza, a tempo pieno, per un periodo minimo di 60 giorni completi e continuativi. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori ai 2 mesi o l'annullamento della mobilità prima dei due mesi obbligatori comporteranno la decadenza della mobilità ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP e la restituzione della somma già versata al beneficiario.

ART. 3 – DURATA DELL'ESPERIENZA FORMATIVA

La formazione all'estero di **LUNGA DURATA** potrà essere cofinanziata per un numero minimo di **2** e massimo di **6** mensilità. La mobilità può essere, su richiesta dello/a studente, eventualmente prolungata fino a un massimo di 12 mesi, ma senza assegnazione del contributo finanziario per i mesi del prolungamento successivi al sesto mese.

Concorrono nel conteggio dei 12 mesi a disposizione del candidato, e vengono sottratti dal calcolo dei mesi disponibili, i mesi già svolti nell'ambito di Erasmus+ per studio e per tirocinio e anche nell'ambito di precedenti programmi Erasmus Studio/Placement/Globus, all'interno dell'attuale ciclo di studi, anche se effettuati da iscritti ad altro Ateneo.

La mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** di lunga durata dovrà svolgersi nel periodo eleggibile compreso tra il **01.11.2025** e il **31.07.2026**. Tutti gli studenti assegnatari delle borse di mobilità oggetto del presente bando dovranno concludere le attività all'estero entro e non oltre il **31.07.2026**.

Si precisa che la chiusura per ferie dell'istituzione ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell'organizzazione ospitante e non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.



Si informa, inoltre, che, qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse, per questioni di sicurezza, i viaggi nella località di destinazione o qualora l'Università degli Studi di Cagliari, sentite le parti coinvolte, considerasse non opportuno l'invio/la permanenza degli studenti e delle studentesse in mobilità nella sede estera di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. Le studentesse e gli studenti sono invitate/i a valutare attentamente i rischi connessi al periodo di mobilità all'estero e a prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal Paese di destinazione.

ART. 4 – NUMERO BORSE RIPARTITE PER FACOLTÀ

Le **54** borse **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** sono state ripartite tra le Facoltà nel modo seguente:

FACOLTÀ	<u>LUNGA DURATA</u> Numero di borse disponibili in base al numero degli iscritti fino al primo anno fuori corso
Biologia e Farmacia	6
Ingegneria e Architettura	12
Medicina e Chirurgia	9
Scienze	1
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche	11
Studi Umanistici	15
Totale	54

Gli studenti devono indicare, nella domanda di candidatura, la sede dell'istituzione ospitante situata in un Paese extracomunitario dove verrà effettuata l'esperienza di tirocinio.

Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la nota, redatta su carta intestata dell'istituzione ospitante situata in un Paese extracomunitario e debitamente firmata da un docente/referente dell'Istituzione di destinazione, che attesta l'avvenuta accettazione del candidato, quale tirocinante, da parte della suddetta Istituzione e individua l'attività di tirocinio da svolgere al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di formazione del tirocinante.

È possibile candidarsi anche in assenza della nota di accettazione della sede ospitante, ma i candidati in possesso della lettera di accettazione avranno la priorità nell'attribuzione delle borse di mobilità. In ogni caso gli assegnatari dovranno produrre la nota di accettazione entro **30** giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

ART. 5 – REQUISITI

Possono partecipare alla selezione **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP**, pena l'esclusione, tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e ai corsi di studio a ciclo unico di questa



Università che soddisfano le 5 seguenti condizioni:

1. **essere cittadino/a di uno Stato membro dell'Unione Europea** o avere ottenuto lo stato di rifugiato/a o apolide in uno degli Stati comunitari o, se cittadini extracomunitari, essere titolare di un documento di soggiorno permanente in Sardegna;
2. **essere iscritto presso l'Università degli Studi di Cagliari per l'a.a. 2025/2026** e aver conseguito alla data di presentazione della domanda di candidatura:
 - ✓ se iscritto a un corso di Laurea di I ciclo, 60 crediti;
 - ✓ se iscritto a un corso di Laurea Magistrale di II ciclo, 15 crediti;
 - ✓ se iscritto a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, 120 crediti.Non possono presentare la candidatura coloro che sono iscritti ai corsi singoli.
3. **essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione** previste per il corso di studio di appartenenza;
4. **avere un'adeguata conoscenza della lingua straniera**, pari almeno al livello B1, richiesta dalla sede estera ospitante o della lingua veicolare inglese;
5. **non usufruire contemporaneamente, nel periodo di fruizione della borsa ERASMUS+ EXTRA UE**, di altri contributi per la mobilità a valere sui fondi comunitari, ministeriali, regionali e di Ateneo.

ART. 6 – PREPARAZIONE LINGUISTICA

Per poter effettuare l'esperienza **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP**, il livello di competenza linguistica richiesto prima della partenza è il livello B1.

È necessario inserire nella pagina dei servizi online, all'atto dell'iscrizione al bando, la certificazione che attesta il possesso di un livello di competenza dal B1 fino al C2.

Tale inserimento in questa fase consentirà l'attribuzione del punteggio relativo alle competenze linguistiche.

Gli studenti che si candidano a una borsa di mobilità possono documentare la preparazione linguistica necessaria tramite:

- a) il superamento di un esame di inglese, effettuato presso un qualsiasi Corso di Studi dell'Università di Cagliari, superato nei 3 anni precedenti la scadenza del presente bando. **Qualora la lingua richiesta dalla sede ospitante fosse diversa dall'inglese, sarà considerato valido anche l'esame nella lingua corrispondente;**
- b) il superamento di una prova di idoneità, effettuate presso il CLA nei 12 mesi precedenti la scadenza del presente bando;
- c) l'accertamento della competenza linguistica e i test computerizzati + colloquio del progetto UNICA-CLA, effettuati presso il CLA nei 3 anni precedenti la scadenza del presente bando, e per i quali è consentito l'inserimento nella domanda di candidatura di un'autocertificazione con la data di sostenimento e il livello conseguito;
- d) l'open badge rilasciato dal Centro Linguistico d'Ateneo (CLA) nei 3 anni precedenti la scadenza del presente bando;



- e) il certificato di conoscenza della lingua straniera, rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale, rilasciato in data non anteriore a 3 anni precedenti la scadenza del presente bando, a eccezione delle certificazioni internazionali che, per espressa dichiarazione dell'Ente che le rilascia, non presentano limiti di validità;
- f) il test di piazzamento sostenuto presso istituto riconosciuto a livello internazionale, rilasciato fino ai 3 anni che precedono la scadenza del presente bando.

Il livello di conoscenza della lingua straniera potrà essere autocertificato solamente da chi dichiara di essere di madrelingua in quanto parlante nativo della lingua del Paese di destinazione.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di candidatura per le mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP di LUNGA DURATA** devono essere inviate **entro le ore 14 del 15.12.2025** ed essere compilate online dalla propria area personale di Esse3 alla quale è possibile accedere tramite il link <https://unica.esse3.cineca.it/Home.do> o, in alternativa, collegandosi al sito dell'Università www.unica.it e cliccando sul pulsante "Accedi" in alto a destra e poi sul bottone Esse3 (Studenti e docenti).

All'atto della candidatura dovrà essere caricata online, in un unico file in formato pdf rinominato con nome, cognome e matricola del candidato (esempio: mario_rossi_12345.pdf), anche la documentazione di seguito indicata:

- a) modulo di candidatura con motivazione (All. A);
- b) un dettagliato curriculum vitae, redatto in lingua italiana e corredato da una fotografia formato tessera;
- c) la scansione del/i certificato/i comprovante/i le conoscenze linguistiche possedute o la relativa autocertificazione;
- a) l'eventuale lettera di accettazione, firmata da un docente dell'Università o dal referente dell'Istituzione di destinazione, sulla base del fac-simile (*Acceptance letter – All. B*), disponibile sul sito nella pagina di pubblicazione del bando.

I candidati provvisti di una sede per lo svolgimento del tirocinio che, al termine della selezione, risulteranno comunque assegnatari di una borsa di Mobilità Erasmus+ EXTRA UE, avranno 30 giorni di tempo per individuare la sede di destinazione e ottenere la dichiarazione o lettera di accettazione, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. La mancata presentazione della lettera di accettazione, entro il termine suindicato, renderà impossibile la realizzazione dell'esperienza e comporterà la revoca della borsa di mobilità.

Non è consentito il riferimento *per relationem* a documenti già presentati in occasione di altri concorsi; non saranno presi in considerazione documenti inviati separatamente.

Non verranno accettate domande incomplete; non sarà possibile integrare, modificare la domanda successivamente alla scadenza dei termini (sia per errori formali che sostanziali).



ART. 8 – ISTITUZIONI PRESSO CUI SVOLGERE IL TIROCINIO ERASMUS EXTRAUE

L'organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella Guida al Programma rilasciata dalla Commissione europea ossia: **“qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù”**.

Questa definizione comprende imprese pubbliche o private (comprese le imprese sociali), centri di formazione, scuole, università e centri di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG e altre organizzazioni.

Le borse **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** sono assegnate per lo svolgimento delle seguenti attività:

- A) tirocini curriculari;
- B) attività di ricerca che costituisce formazione professionale;
- C) tesi professionalizzante.

Gli Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di istruzione superiore (**Iro**) sono considerati sedi eleggibili per ospitare gli studenti in mobilità per tirocinio, purché lo/la studente non svolga un'attività per la quale sia già previsto un contributo comunitario e che non ci sia conflitto di interessi. Sono altresì ammissibili tutte le scuole per la realizzazione di un periodo di assistentato di lingua italiana all'estero.

Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, biblioteche universitarie, ecc.) l'attività svolta deve essere di formazione professionale e non di studio, e tale attività di formazione deve essere chiaramente espressa nel piano di lavoro.

Per sostenere al meglio i tirocinanti nell'acquisizione delle competenze necessarie per il loro futuro, tali tirocini potranno essere effettuati in settori che fanno acquisire quelle **competenze digitali** necessarie a svolgere determinate mansioni nell'ambito di un'economia e di una società sottoposte a continue trasformazioni digitali. I tirocini saranno sempre considerati **"tirocini in competenze digitali"** quando il tirocinante svolgerà una o varie delle seguenti attività: marketing digitale (ad esempio, gestione di social media, analisi web); progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale; sviluppo di applicazioni, software, script o siti web; installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatiche; cyber sicurezza; analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati; programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale.

NON sono eleggibili come sedi di tirocinio:

- le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le Agenzie specializzate (la lista completa è disponibile al link http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm);
- gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti);
- le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese presso il quale lo/la studente è iscritto nonché quelle di origine/cittadinanza dello/a studente presenti nel Paese ospitante.

Si potrà, inoltre, richiedere l'intermediazione del Settore Mobilità Studentesca per il reperimento della sede estera oggetto del tirocinio Erasmus+ di mobilità per traineeship, attraverso la consulenza offerta



dagli sportelli Erasmus di Facoltà (**SMIF**) che possono essere contattati ai riferimenti indicati di seguito:

Facoltà di Biologia e Farmacia e di Scienze:

Contatti: erasmus.biofarmscienze@unica.it; Telefono: 070 675 3836

Facoltà di Ingegneria e Architettura

Contatti: erasmus.ingarc@unica.it; Telefono: 070 675 5110

Facoltà di Medicina:

Contatti: erasmus.medicina@unica.it; Telefono: 070 675 3156

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche:

Contatti: erasmus.segp@unica.it; Telefono: 070 675 6623

Facoltà di Studi Umanistici:

Contatti: erasmus.studum@unica.it; Telefono: 070 675 7283

Tale assistenza si incentra sulla disponibilità all'accoglienza da parte delle strutture delle Università e delle imprese partner di UNICA nelle precedenti edizioni del programma e tiene in debito conto anche le eventuali preferenze espresse dal candidato nella domanda di partecipazione. L'intermediazione degli uffici competenti non costituisce comunque garanzia di reperimento del soggetto ospitante.

ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE

Per ciascuna Facoltà saranno elaborate due distinte graduatorie di merito, una per gli iscritti ai corsi di Laurea triennale e una per gli iscritti ai corsi di Laurea magistrale di II ciclo o alla Laurea magistrale a ciclo unico.

Le borse **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** saranno assegnate nel rispetto di ciascuna delle due diverse graduatorie di riferimento (per I e II ciclo), accordando la priorità agli studenti in possesso di nota/lettera di accettazione della sede ospitante.

Le commissioni esaminatrici di Facoltà, nominate con apposito decreto rettorale, redigeranno le graduatorie degli assegnatari e degli idonei, attribuendo il punteggio, pari a complessivi **100 punti**, sulla base dei sottoelencati parametri di riferimento:

- 1) Merito accademico, calcolato considerando media ponderata, CFU acquisiti e tempo di percorrenza dell'intera carriera accademica (1° e 2° livello) del candidato (*fino a 60 punti*);
- 2) Competenze linguistiche (*fino a 10 punti*);
- 3) Valutazione della motivazione che il candidato ha inserito nella domanda di candidatura (*fino a 15 punti*);
- 4) Lettera di accettazione redatta dall'Istituzione estera ospitante, ove presente (*fino a 15 punti*).

ART. 10 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ASSEGNATARI

1) Merito accademico

Per quanto riguarda il calcolo del merito accademico, sarà adottata la seguente formula di valutazione:

$$\text{Media totale} + 0,5 \left(\frac{\text{CFU acquisiti}}{\text{Anni di iscrizione} - 0,5} \right)$$



La Media totale ponderata si calcola, considerando i 30 e lode come 31.

Nel calcolo del merito accademico **si considereranno esclusivamente i CFU acquisiti alla data di scadenza della presentazione delle candidature e che sono registrati nel sistema informativo della didattica (ESSE3)**. Sarà responsabilità dello/a studente verificare la corretta registrazione delle attività formative completate nel sistema online; non saranno accettate autocertificazioni di attività non risultanti alla data di scadenza del bando.

Tra i CFU acquisiti saranno considerati solo quelli necessari per il conseguimento del titolo di studio, escludendo le attività didattiche in sovrannumero.

Le commissioni potranno valutare caso per caso la collocazione in graduatoria degli studenti iscritti a tempo parziale per motivi di lavoro, familiari, ecc.

Casi particolari

Al fine di avere una situazione uniforme tra le diverse tipologie di studenti si precisa che, in caso di abbreviazione di carriera, non si terrà conto dei CFU riconosciuti in ingresso all'atto dell'immatricolazione. In particolare, per gli studenti che, dopo aver effettuato una rinuncia o essere decaduti dagli studi, si sono iscritti nell'attuale carriera, nel calcolo del merito accademico non si terrà conto delle precedenti carriere, né per gli anni di iscrizione, né per gli eventuali CFU riconosciuti in ingresso all'atto dell'immatricolazione, che comportano un'abbreviazione di carriera.

Per gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso o un trasferimento in ingresso la carriera è considerata unitaria; pertanto, nel calcolo del merito si terrà conto del numero totale di anni di iscrizione, conteggiando anche gli anni di iscrizione nella precedente carriera.

Per gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso o un trasferimento in ingresso tra i CFU verranno considerati anche quelli acquisiti nella precedente carriera purché riconosciuti nell'attuale e quindi ritenuti coerenti.

2) Competenze linguistiche

Le competenze linguistiche dovranno essere dimostrate attraverso la presentazione, unitamente alla domanda di candidatura, di una attestazione che certifichi i livelli di conoscenza della lingua straniera del Paese di destinazione e/o della lingua veicolare inglese secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.

Il punteggio relativo alle competenze linguistiche dovrà essere attribuito secondo la seguente scala, anche tenendo conto di certificazioni relative a entrambe le lingue suindicate fino a saturare il punteggio massimo disponibile.

Per ciascuna lingua è previsto il seguente punteggio:

Livelli del quadro di Riferimento Europeo (QRE)	Punteggio
B1	2
B2	3
C1	4
C2	5



3) Motivazione

La Commissione di selezione di Facoltà valuterà la motivazione e le aspettative del candidato, gli obiettivi che intende raggiungere in relazione al proprio percorso di studi.

4) Valutazione coerenza della lettera di accettazione

La Commissione valuterà inoltre i contenuti della lettera di accettazione e la sua coerenza con il percorso accademico.

Se il candidato ha presentato in fase di candidatura una lettera di accettazione che propone delle attività di tirocinio che la Commissione di selezione giudica non coerenti con il percorso accademico dello/a studente, quest'ultimo verrà considerato al pari di un candidato che non ha presentato la lettera di accettazione.

Nel caso in cui si verificassero dei pari merito, avranno la precedenza coloro che avranno ottenuto il punteggio parziale più alto nella valutazione del parametro "merito accademico"; in caso di ulteriore pareggio, sarà accordata priorità al più giovane di età.

Inoltre, qualora si dovesse verificare la totale o parziale assenza di candidature idonee all'interno delle graduatorie di una Facoltà, si procederà alla riassegnazione delle borse rimaste vacanti a beneficio di coloro che si saranno inseriti in una posizione utile all'interno delle graduatorie delle altre Facoltà.

ART. 11 – GRADUATORIE DI MERITO

Le graduatorie di merito distinte per Facoltà saranno pubblicate sul sito: unica.it - Erasmus+ KA131 Mobilità verso Paesi Extra-UE secondo il seguente calendario:

Publicazione graduatorie provvisorie	Reclami per eventuali errori materiali contenuti nella graduatoria provvisoria	Publicazione graduatorie definitive
15.01.2026	22.01.2026	29.01.2026

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le date fissate nel presente bando per la pubblicazione delle graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l'indicazione della nuova data di pubblicazione delle graduatorie.

ART. 12 – ACCETTAZIONE BORSE ERASMUS+ EXTRA UE

Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione entro **7 giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. Coloro che non sottoscriveranno il modulo di accettazione entro la data stabilita saranno considerati rinunciatari.

Qualora l'idoneo selezionato non sia in possesso dell'accettazione da parte dell'ente ospitante, avrà a disposizione **30 giorni** di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, per individuare la sede ospitante, pena la decadenza del diritto a usufruire dell'esperienza di mobilità.



Lo/a studente assegnatario di una borsa ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP che rinuncia ad effettuare il tirocinio entro **30 giorni** dall'uscita della graduatoria definitiva, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio di contatto e non incorrerà in alcuna sanzione.

Lo/a studente assegnatario che invece rinuncerà all'esperienza dopo il suddetto termine, e comunque prima della partenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio di contatto e non potrà candidarsi a successivi bandi ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP dell'Università degli Studi di Cagliari nel corso del medesimo anno solare salvo il caso in cui la rinuncia sia dovuta a motivi di forza maggiore certificata.

L'avvio dei periodi di mobilità presso la meta estera è vincolato alla possibilità di eseguire le attività del Programma **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** in totale sicurezza. Le mobilità degli studenti idonei si intendono autorizzate salvo differenti prescrizioni da parte dello Stato italiano. Gli studenti possono reperire informazioni sui paesi di destinazione sul sito del Ministero degli Esteri italiano <http://www.viaggiare Sicuri.it/home>; nel caso il Ministero degli Esteri sconsigliasse le partenze verso un dato paese, le mobilità verso quel Paese non sono autorizzate. In tali casi gli studenti devono mettersi immediatamente in contatto con lo sportello mobilità di Ateneo/IsMoka, che adotterà i provvedimenti del caso. Gli studenti sono inoltre tenuti a registrarsi nella banca dati del Ministero degli Esteri al seguente link: <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html>.

ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO

MOBILITÀ DI LUNGA DURATA

Nell'ambito delle mobilità di lunga durata comprese tra i 2 e i 6 mesi, l'importo di base del sostegno individuale è pari a **€ 700 netti/mese** (salvo i casi particolari riguardanti i Paesi delle regioni 13 e 14).

Si precisa che, se il paese estero di destinazione è compreso tra i Paesi Partner di Erasmus+ della Regione 13 e 14 (**Regione 13**: Andorra, Principato di Monaco, **San Marino**, Città del Vaticano e **Regione 14**: Isole Fær Øer, **Svizzera**, **Regno Unito**), l'importo di base del sostegno individuale varia, così come stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+, in accordo con l'Autorità Nazionale, il MUR, è pari a **€ 500 netti/mese**.

Per tutti i partecipanti è, inoltre, previsto un contributo integrativo, a valere sui fondi regionali, d'importo pari a € 300/mese.

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015, alle borse di studio per la mobilità internazionale ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP si applicano le esenzioni fiscali previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003.

Il contributo per le spese di viaggio sarà calcolato sulla base delle seguenti indicazioni, tranne per le destinazioni relative ai Paesi Partner di Erasmus+ delle Regioni 13 e 14 per i quali sarà d'importo pari a € 300 euro una tantum.

La distanza tra la sede di partenza e la sede di destinazione verrà calcolata dal sistema informatico comunitario "*Distance Calculator*" disponibile al link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Come luogo di origine della mobilità viene considerato automaticamente il luogo in cui ha sede



l'organizzazione di invio, mentre come luogo di destinazione il luogo in cui ha sede l'organizzazione ospitante.

In base alla risultanza chilometrica ottenuta, si applicano i seguenti massimali comunitari:

Distanze di viaggio (km)	Contributo viaggio (per partecipante)
Tra 10 e 99	€ 28,00
Tra 100 e 499	€ 211,00
Tra 500 e 1999	€ 309,00
Tra 2.000 e 2.999	€ 395,00
Tra 3.000 e 3.999	€ 580,00
Tra 4.000 e 7.999	€ 1.188,00
8.000 o più	€ 1.735,00

Per avvalersi del rimborso delle spese di viaggio, dovrà essere presentata dall'interessato tutta la documentazione di viaggio (biglietti e carte d'imbarco, etc.). Il rimborso analitico verrà riconosciuto entro il suddetto limite comunitario e sulla base delle spese di viaggio sostenute così come risultanti dai documenti giustificativi.

Il borsista è inoltre assicurato dall'Università degli Studi di Cagliari per responsabilità civile e per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa stessa.

Non è assicurata la copertura sanitaria, che è obbligatoriamente richiesta e che sarà a carico del partecipante. Gli studenti sono infatti direttamente responsabili della procedura per la propria copertura sanitaria all'estero secondo la normativa vigente. I partecipanti dovranno quindi informarsi, prima della partenza, sulle condizioni di estensione dell'Assistenza Sanitaria Nazionale recandosi presso la propria Azienda sociosanitaria locale (ASL) o attivando una polizza per spese sanitarie ad hoc.

Si ricorda che questa Università è esonerata dal sostenere le eventuali spese sanitarie intercorse nel caso di mancata attivazione della polizza sanitaria integrativa da parte degli studenti partecipanti all'esperienza.

Le borse di formazione **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il pagamento della borsa sarà corrisposto in due rate, il cui singolo importo sarà fissato nella disposizione dirigenziale di conferimento. La prima rata, pari all'80% del suddetto importo, sarà corrisposta entro i trenta giorni precedenti la data prevista per l'inizio dell'attività formativa; la seconda, pari al saldo, sarà erogata dopo la conclusione, con esito positivo, del percorso formativo.

La corresponsione di questa ultima rata sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- un'attestazione, resa dal referente dell'istituzione estera, che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di tirocinio;
- una relazione analitica dell'esperienza formativa, con l'indicazione della destinazione e del periodo di soggiorno, redatta dal borsista e validata dal referente Erasmus+ del corso di studio; in tale



relazione finale dovrà essere evidenziata la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi prefissati.

Il contributo finanziario viene calcolato in termini di mensilità (per quelle di lunga durata) basate sull'effettivo periodo svolto all'estero compreso tra la data di arrivo e la data di partenza indicate sul Certificato di permanenza all'estero. **Si prega di prestare attenzione alle date di arrivo e partenza certificate dall'università ospitante, in quanto tale certificazione rappresenterà la base del calcolo delle mensilità effettive e dell'ammontare del contributo.** Lo/a studente è tenuto a far correggere fin da subito eventuali errori nella certificazione delle suddette date prima dell'inserimento del relativo certificato.

ART. 14 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI PRIMA DELLA PARTENZA

L'attività di formazione dovrà tassativamente concludersi entro il **31.07.2026**.

Non sono ammesse interruzioni o sospensioni delle attività formative. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi o l'annullamento della mobilità, comporteranno in automatico la decadenza della mobilità **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** e la restituzione dell'intera borsa o della somma già versata al beneficiario.

Qualora, per qualsiasi motivo, eccetto che per comprovate ragioni di forza maggiore, i vincitori non intendano più proseguire il soggiorno di formazione all'estero fino alla durata minima dei 5 giorni per le mobilità di 2 mesi per le mobilità di lunga durata, saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione e a restituire, entro 15 giorni, gli importi ricevuti.

Lo/a studente assegnatario, prima della partenza, è tenuto/a a sottoscrivere, presso il Settore Mobilità Studentesca di Ateneo, il Contratto di mobilità e il Learning Agreement.

Il Learning Agreement è il documento che stabilisce l'attività formativa da svolgere all'estero. Lo/a studente selezionato/a dovrà concordare il Learning Agreement for **ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP** prima della partenza. Tale documento, proposto dallo/a studente, deve essere approvato e sottoscritto dall'Università di appartenenza (docente tutor) e dall'organizzazione ospitante. Il suddetto documento completo di tutte le firme deve essere consegnato dallo/a studente al momento della stipula del contratto.

Per la stipula del contratto è necessario essere in possesso del Learning Agreement per l'**ERASMUS+ EXTRA UE FOR TRAINEESHIP**, firmato dall'organizzazione ospitante. Saranno, inoltre, necessarie l'accettazione del contributo, una fotocopia della tessera sanitaria e le coordinate bancarie/postali per l'accredito della borsa su conto corrente intestato o cointestato allo/a studente.

ART. 15 – INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON MINORI OPPORTUNITÀ E STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI

Gli studenti e i neolaureati con minori opportunità che prendono parte al progetto Erasmus+ Traineeship hanno diritto a ricevere un contributo aggiuntivo al supporto individuale di importo pari a € 250,00 al mese. Gli studenti con minori opportunità dovranno essere individuati secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale (MUR) e allegate alle Disposizioni Nazionali 2025. Tale contributo dovrà essere assegnato con un apposito processo di selezione che dovrà in ogni caso essere equo, trasparente, coerente, documentato e



reso disponibile alle parti interessate.

L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia, inoltre, emana annualmente la circolare relativa all'assegnazione di fondi comunitari aggiuntivi destinati a studenti con esigenze speciali. Gli studenti diversamente abili, titolari di una borsa Erasmus+, possono richiedere all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, attraverso la propria Università, l'erogazione di fondi comunitari aggiuntivi per esigenze speciali, i quali vengono erogati sotto forma di rimborsi per costi reali sostenuti dagli studenti con esigenze speciali nel corso della mobilità. Il tirocinante che si trova in tale situazione deve inviare una mail a erasmus_inclusione@unica.it entro il **29.01.2026**, a seguito della quale verrà fissato un appuntamento dedicato con l'inclusion officer di Ateneo per la compilazione della modulistica richiesta.

Lo studente interessato dovrà quindi quantificare in maniera dettagliata i costi reali che prevede di sostenere durante il periodo della sua mobilità. La valutazione delle richieste presentate dagli studenti e l'assegnazione delle borse aggiuntive sono di competenza dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

ART. 16 – RICONOSCIMENTO PERIODO ERASMUS+

L'Erasmus+ Mobilità per traineeship è un'esperienza di tirocinio la cui procedura di riconoscimento viene effettuata secondo quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi Corsi di Studio, seguendo le procedure stabilite dai singoli corsi di studio in materia di tirocinio. Ciascun tirocinio prevede il riconoscimento dell'esperienza formativa in Crediti Formativi Universitari (CFU) e nel Diploma Supplement, previa autorizzazione del CdS di appartenenza.

La mobilità Erasmus+ per traineeship può essere revocata, parzialmente o per intero, dall'Università per gravi motivi o per inadempienze dello/a studente.

Gli studenti che interrompono l'esperienza all'estero, dopo due mesi di permanenza, dovranno rimborsare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interruzione, l'importo del contributo già erogato limitatamente ai giorni di mobilità non effettuati, salvo il caso in cui non abbiano potuto portare a termine il periodo di mobilità per causa di forza maggiore.

La mancata restituzione delle somme già corrisposte, derivanti da interruzione, rinuncia o mancato completamento delle attività di tirocinio, potrebbe comportare il blocco della carriera universitaria e la conseguente l'impossibilità di sostenere l'esame finale di laurea.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L'informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale dal personale del Settore Mobilità studentesca/ISMOKA della Direzione per la didattica e l'orientamento di questa Università.

Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L'Amministrazione ha facoltà di differire, con



provvedimento motivato, l'esercizio dell'accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è uno dei funzionari dell'Area per la Didattica e l'orientamento – Settore Mobilità Studentesca, la dottoressa Roberta Masala, che potrà essere contattata via e-mail all'indirizzo: ismoka_tirocini@unica.it.

Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

Eventuali variazioni al presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto mediante pubblicazione sulla pagina Erasmus+ del sito web dell'Ateneo all'indirizzo: unica.it - Erasmus+ KA131 Mobilità verso Paesi Extra-UE

Visto

Il Direttore Generale

Aldo Urru

LA PRO-RETTORICE DELEGATA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Prof.ssa Alessandra Carucci

Sottoscritto con firma digitale